

SECONDO AVVISO – Presentazione Proposte Progettuali



PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA

CCI 2014TC16RFCB035

**“MODELLO DI CONVENZIONE TRA IL
BENEFICIARIO CAPOFILA, IL
CAPOFILA SVIZZERO E I PARTNER DI
PROGETTO”**



Programma di Cooperazione Interreg V A

“Italia – Svizzera 2014-2020”

Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner del Progetto: “ ”, ID: Acronimo:

- VISTO l'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- VISTO l'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013;
- VISTA la decisione n. C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015 di approvazione del Programma di cooperazione Interreg VA "Italia-Svizzera 2014-2020";
- VISTO il decreto n. 5650. del 16 giugno 2016 avente ad oggetto: Programma di cooperazione «Interreg V-A Italia-Svizzera»: presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016, attivazione del Programma e pubblicazione dei documenti approvati in tale occasione;
- VISTO il decreto n. del di approvazione del secondo Avviso pubblico del Programma e di pubblicazione dei documenti necessari per presentare le candidature;
- VISTE le Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti approvate con il decreto di cui al punto precedente;
- CONSIDERATO che gli adempimenti cui devono dar corso gli attori interessati dalla presente convenzione, ovvero il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero, i partner italiani e svizzeri sono adempimenti comuni a tutto il partenariato;

attraverso la presente Convenzione tra

DENOMINAZIONE CAPOFILA ITALIANO

Rappresentato dal legale rappresentante [.....] o dal soggetto con potere di firma

in qualità di Beneficiario capofila, e referente unico del progetto così come definito dall'articolo 13 (2) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (di seguito "Beneficiario capofila"),

e

DENOMINAZIONE CAPOFILA SVIZZERO

Rappresentato dal legale rappresentante [.....] o dal soggetto con potere di firma

in qualità di Capofila svizzero,

e i Partner del progetto:

- 1
- 2
- 3

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ADEMPIMENTI COMUNI ALL'INTERO PARTENARIATO

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie, i rispettivi obblighi e le responsabilità nella realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato [.....].

Articolo 2

Designazione del Beneficiario capofila

1. I partner del progetto di comune accordo designano quale Beneficiario capofila [.....], il quale si assume:
 - la responsabilità nei confronti dell'Autorità di Gestione di realizzare l'intero progetto conformemente alle regole del Programma;
 - la responsabilità nei confronti dell'Autorità di Certificazione di gestire il contributo FESR e il relativo cofinanziamento nazionale conformemente ai circuiti finanziari del Programma;

- la responsabilità di coordinare i firmatari della presente Convenzione nell'attuazione del progetto.

Articolo 3

Durata

1. La validità della presente Convenzione è subordinata alla stipula della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico FESR e del cofinanziamento nazionale tra l' Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e il Beneficiario capofila.
2. Il progetto avrà una durata di (in lettere e in cifre) mesi a partire dalla data di stipula della Convenzione di attribuzione del contributo di cui al precedente punto.
3. La presente Convenzione resterà in vigore finché il Beneficiario capofila avrà assolto tutti i suoi obblighi nei confronti dell'Autorità di Gestione e dei partner del progetto.

Articolo 4

Costo totale del progetto e importo del contributo pubblico

1. Il costo totale del progetto di parte italiana ammonta a [...] euro; il contributo pubblico è pari a [...] euro, di cui [...] a valere sul FESR e [...] a valere sul Fondo di Rotazione *ex lege* n.183/1987.
2. Il costo totale del progetto di parte svizzera ammonta a [...] CHF, di cui [...] CHF a titolo di contributo pubblico.

Articolo 5

Obblighi e responsabilità del Beneficiario capofila

1. Il Beneficiario capofila ha degli obblighi nei confronti dei partner, derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico stipulata con l'Autorità di Gestione, ed in particolare:
 - trasmettere a tutti i partner del progetto la copia autenticata della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico sottoscritta con l'Autorità di Gestione;
 - rappresentare il partenariato nei confronti dell'Autorità di Gestione;

- rispondere a nome del partenariato alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità di Gestione;
- trasferire ai partner le informazioni e i documenti aggiornati prodotti dall'Autorità di Gestione al fine di consentire una corretta attuazione operativa e finanziaria del progetto a tutti i soggetti del partenariato;
- comunicare ai partner le decisioni assunte dalle Autorità del Programma in merito al progetto;
- dare l'avvio effettivo alle attività del progetto e istituire il Comitato di pilotaggio (Work Package 1, Articolo 6);
- informare l'Autorità di Gestione in merito ad eventuali controversie emerse tra i soggetti partner in fase di attuazione del progetto.

Articolo 6

Comitato di pilotaggio del progetto

1. Il Beneficiario capofila istituisce il Comitato di pilotaggio del progetto al fine di garantire una maggiore qualità nella gestione del progetto. Di tale Comitato fanno parte tutti i soggetti del partenariato.
2. I compiti del Comitato di pilotaggio sono seguenti:
 - monitorare l'avanzamento fisico, finanziario, procedurale e ambientale del progetto, analizzare eventuali criticità che si presentino nella sua realizzazione, proporre meccanismi correttivi per assicurare la realizzazione e la qualità dei risultati progettuali;
 - vigilare sul rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa del progetto e delle scadenze per la rendicontazione tramite il sistema informativo SiAge;
 - discutere ed approvare eventuali modifiche progettuali, solo per quanto strettamente necessario e imprevedibile al momento della firma della Convenzione di finanziamento, che il Beneficiario Capofila potrà poi richiedere all'Autorità di Gestione del Programma;
 - risolvere eventuali controversie che dovessero emergere tra i partner nell'attuazione del progetto.

Articolo 7

Monitoraggio

1. I partner del progetto si impegnano a fornire al Beneficiario capofila i dati, i documenti e le informazioni necessari per la trasmissione dei dati aggregati a livello del progetto almeno XXX giorni prima della scadenza concordata per la presentazione del rapporto di esecuzione e monitoraggio da allegare alla presentazione delle domande di pagamento, come indicato nelle *Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti*.

Articolo 8

Informazione, pubblicità e utilizzo dei loghi

1. Il Beneficiario capofila e i partner del progetto hanno l'obbligo, a pena della non ammissibilità della spesa, di riportare il sostegno del “Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera 2014-2020” al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione mediante:
 - l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dal Regolamento di esecuzione (UE) nr. 821/2014 Capo II art. 3, 4, 5 e meglio specificate delle Linee Guida per l'Informazione e la Comunicazione;
 - un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR);
 - il logo del Programma;
2. Il Beneficiario capofila e i partner, durante la fase di attuazione del progetto informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR includendo nel proprio sito Internet la descrizione del progetto (obiettivi e -risultati) che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto.
3. Il Beneficiario capofila e i partner si impegnano a rispettare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle Linee guida per la Comunicazione approvate dall'Autorità di Gestione del Programma

Articolo 9

Utilizzo degli output

1. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di utilizzare gli output del progetto per le attività di comunicazione e di informazione nel pieno rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.
2. Tutti gli output, documenti, relazioni e analisi, nel rispetto delle regole di trasparenza, devono essere resi pubblici per il libero accesso e fruizione da parte del pubblico mediante strumenti telematici.

Articolo 10

Modifiche del progetto

1. Le modifiche strettamente necessarie del progetto approvato e ammesso al finanziamento dal Comitato Direttivo devono essere comunicate all'Autorità di Gestione e al Segretariato Congiunto secondo le modalità definite nelle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*
2. Il Comitato di pilotaggio del progetto decide circa le modifiche da sottoporre all'Autorità di Gestione del Programma.
3. Il Beneficiario capofila è responsabile della trasmissione all'Autorità di Gestione delle richieste di modifica del progetto e informa il partenariato in merito all'esito della valutazione condotta dall'Autorità di Gestione per il tramite del SC e sentito il Comitato Direttivo, nei casi in cui ciò sia necessario.
4. La tipologia di modifiche progettuali e la procedura per la richiesta delle stesse sono descritte *nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti*.

Articolo 11

Utilizzo del SiAge – Sistema Agevolazioni della Regione Lombardia

1. Tutti i partner del progetto utilizzano il sistema SiAge per la rendicontazione delle spese sostenute nei tempi e nei modi indicati dall'Autorità di Gestione del Programma e descritti nei documenti attuativi del Programma, in particolare nelle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti* e nel *Manuale front office per la rendicontazione delle spese sul sistema SiAge*.

Articolo 12

Lingua

1. La lingua ufficiale del Programma è l'italiano. Tale lingua è utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali, per l'utilizzo del sistema informativo SiAge, in particolare per la rendicontazione delle spese da parte di tutti i partner italiani del progetto e del Beneficiario capofila e per presentare le domande di rimborso.

Articolo 13

Controversie tra i partner

1. Le parti si impegnano ad informare per il tramite del Beneficiario capofila l'Autorità di Gestione di eventuali controversie emerse nel corso di attuazione del progetto.
2. Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie sorte in fase di attuazione del progetto.
3. Qualora non fosse possibile trovare un accordo, il Foro competente sarà quello di

ADEMPIMENTI DEL PARTENARIATO ITALIANO

Articolo 14

Obblighi e responsabilità del partenariato italiano

1. Il Beneficiario capofila del progetto ha l'obbligo di:
 - fornire ai partner del progetto le motivazioni qualora decidesse di non includere nelle domande di rimborso alcune delle spese presentate dai singoli partner;
 - trasmettere le domande di rimborso delle spese sostenute e quietanzate dai partner alle strutture di controllo di I livello;
 - effettuare le richieste di anticipo e di pagamento del contributo FESR e della corrispondente quota nazionale all'Autorità di Gestione tramite il sistema SiAge.
2. Tutti i partner italiani del progetto hanno l'obbligo di:
 - tenere separata da altre scritture contabili e aggiornata la contabilità del progetto;
 - rispettare le scadenze del cronoprogramma delle attività approvato per sostenere la spesa del Programma;
 - rendicontare le spese del Work Package 0 (Preparazione del progetto, formazione del partenariato...) entro 3 mesi dalla data di avvio del progetto;
 - assicurare la correttezza dei singoli documenti contabili prodotti dai soggetti attuatori nel caso di ricorso agli accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici;

- agevolare i controlli sull'attuazione del progetto da parte dei controllori di I livello, dell'Autorità di Audit del Programma o di qualsiasi altro organismo deputato a svolgere i controlli sulla spesa pubblica;
- conservare la documentazione del progetto e la documentazione delle spese ammissibili e quietanzate fino al 31 dicembre 2025 e, comunque per un periodo di due anni successivi al pagamento da parte della Commissione europea del saldo del Programma;
- rispettare la normativa sugli Aiuti di Stato;
- rispettare i principi orizzontali dell'Unione europea: pari opportunità, lotta alla discriminazione e sviluppo sostenibile;
- restituire al Beneficiario capofila del progetto la totalità o quota parte del contributo FESR e della corrispondente quota del contributo nazionale indebitamente percepito a seguito dell'accertamento delle irregolarità da parte delle autorità competenti;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti e dalle *Linee Guida per l'Informazione e la Comunicazione*.

Articolo 15

Gestione finanziaria e contributo pubblico di parte italiana

1. Ogni partner garantisce la copertura finanziaria della parte di propria competenza, secondo quanto previsto dal piano finanziario presentato e approvato.
2. Alla stipula della Convenzione è erogata al Beneficiario capofila una prima quota del contributo pubblico totale approvato pari al 15% a titolo di anticipazione. Ai sensi dell'art. 131, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tale anticipazione nel caso di aiuti di stato potrà essere aumentata al 40% subordinatamente alla presentazione di regolare polizza fideiussoria.
3. Le erogazioni successive saranno disposte a rimborso delle spese sostenute, quietanzate e rendicontate dai singoli partner sul sistema SiAge per le quali il Beneficiario capofila abbia presentato le domande di rimborso ed le stesse siano state convalidate dalle strutture di controllo di I livello.
4. Ogni partner può chiedere, tramite il Beneficiario capofila, il contributo FESR e la corrispondente quota del cofinanziamento nazionale delle spese per le quali sono state presentate le domande di rimborso.
5. Il Beneficiario capofila chiede all'Autorità di Gestione a nome di tutti i partner il contributo FESR e la corrispondente quota del cofinanziamento nazionale tramite il sistema SiAge.

6. L'Autorità di Certificazione effettua il versamento della totalità della quota FESR al Beneficiario capofila e della corrispondente quota del cofinanziamento nazionale sulla base di domande di rimborso presentate alle strutture responsabili di controllo di I livello e da esse convalidate.
7. Il Beneficiario capofila trasferisce entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Autorità di Certificazione delle rispettive quote FESR e del cofinanziamento nazionale ai partner italiani del progetto. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri beneficiari.

Articolo 16

Controlli di I livello e domande di rimborso di parte italiana

1. Le strutture responsabili del controllo di I livello di tutti i partner sono riportate nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico stipulata tra il Beneficiario Capofila e l'Autorità di Gestione.
2. Le modalità di rendicontazione da parte di tutti i beneficiari e di trasmissione delle domande di rimborso da parte del Beneficiario capofila alle strutture di controllo di I livello sono definite nelle *Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti* e nel *Manuale Front – Office per la per la rendicontazione delle spese sul sistema informativo SiAge – INTERREG*

Articolo 17

Rispetto della normativa sui contratti pubblici

1. I beneficiari devono gestire in proprio le varie fasi attuative del progetto.
2. Tutti i beneficiari tenuti all'osservanza del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. hanno l'obbligo di seguire le procedure previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici, l'acquisizione di servizi e di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri beneficiari tenuti all'osservanza del Codice dei contratti pubblici assicurano in ogni caso, per l'individuazione del contraente e la stipula di contratti esclusi in tutto od in parte dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'espletamento di adeguata procedura comparativa previamente disciplinata.
4. Nel caso di stipula da parte dei beneficiari di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 6 del Codice dei contratti pubblici i beneficiari hanno l'obbligo di rendicontare le spese sostenute da tutte le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato l'accordo secondo il principio del costo reale.

5. I beneficiari non soggetti all'osservanza del Codice dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi sono tenuti a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 18

Informazione, pubblicità e utilizzo del logo

1. Oltre a quanto già disposto al precedente articolo 8, il Beneficiario capofila e i partner, durante l'esecuzione di un'operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il contributo pubblico complessivo superi 500.000,00 euro, espongono in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, e, entro tre mesi dal completamento dell'operazione, una targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto.
1. Per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto 1. il Beneficiario capofila e i partner, nel corso dell'attuazione delle operazioni che non consistono nel finanziamento di infrastrutture o di opere di costruzione e che abbiano il valore inferiore a 500.000,00 euro, espongono almeno un poster di formato minimo A3 che indichi il sostegno finanziario ricevuto dal Programma collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico.
2. Il Beneficiario capofila e i partner per quanto riguarda gli obblighi relativi alla comunicazione e informazione rispettano le *Linee guida per l'informazione e la comunicazione*, elaborate dal Programma, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, punto 3.2. del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014.
3. L'accettazione del contributo da parte del Beneficiario capofila e dei partner costituisce l'assenso della loro inclusione nell'elenco delle operazioni e la loro pubblicazione, in qualunque forma o qualunque mezzo, incluso il sito Internet del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu/>, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 115, paragrafo 2, da parte delle Autorità coinvolte nell'attuazione del Programma.

Articolo 19

Controlli finanziari e Audit

1. Durante l'attuazione e nei 5 anni successivi alla chiusura, il progetto potrebbe essere sottoposto a controlli da parte delle Amministrazioni dello Stato e dalle Istituzioni dell'Unione europea, quali a titolo esemplificativo Il Ministero

dell'Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia per la Coesione, le sezioni centrali e regionali di controllo della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, i servizi della Commissione europea e la Corte dei Conti europea.

2. Il Beneficiario capofila e tutti i partner del progetto sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte di tutti i soggetti di cui sopra, ivi compresi eventuali sopralluoghi, e a rendere disponibili le informazioni e i documenti richiesti relativamente al progetto finanziato.
3. I partner del progetto informano tempestivamente il Segretariato Congiunto rispetto a qualsiasi tipo di controllo di cui al punto 1.
4. Nel caso in cui i partner del progetto non si rendano disponibili ai controlli o non producano i documenti richiesti, l'Autorità di Gestione procede alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme corrisposte.
5. Se a seguito dei controlli da parte delle autorità competenti una parte delle spese è dichiarata irregolare, sono avviate le procedure di rettifica finanziaria, di recupero parziale o di revoca del contributo descritte nelle *Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti* e all'articolo 12 della Convenzione tra Autorità di Gestione e Beneficiario capofila.

ADEMPIMENTI DEL PARTENARIATO SVIZZERO

Articolo 20

Obblighi e responsabilità del partenariato svizzero

1. Il Capofila svizzero è il referente unico, per le attività svolte in territorio elvetico, nei confronti del Beneficiario capofila (italiano) di progetto, del delegato cantonale e della Coordinazione regionale Interreg.
2. Per gli aspetti relativi all'avanzamento fisico delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il Capofila svizzero:
 - garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari svizzeri, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto nel rispetto del Cronoprogramma;
 - fornisce al Beneficiario capofila di progetto, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg i dati per la presentazione dei Rapporti di

esecuzione del progetto e per l'elaborazione di tutta la reportistica del Programma;

- è tenuto ad informare tempestivamente il Beneficiario capofila di progetto, il delegato cantonale e la Coordinazione regionale Interreg di eventuali criticità verificatesi durante l'attuazione del progetto;
- fornisce al Beneficiario capofila, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di rispondere alle richieste dell'Autorità di Gestione anche ai fini del monitoraggio delle azioni sul territorio elvetico;

3. Per gli aspetti finanziari e contabili relativi ai finanziamenti svizzeri, il Capofila svizzero:

- garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte svizzera del progetto, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Decisione di aiuto, emanata dal proprio Cantone e dalla Coordinazione regionale Interreg, e dei criteri generali di ammissibilità delle spese;
- compila i moduli ufficiali previsti dalle autorità cantonali per le richieste di rimborso delle spese sostenute (rimborsi intermedi e saldo);
- inoltra al delegato cantonale in doppia copia la richiesta di liquidazione entro 3 mesi dalla data di chiusura del progetto indicata sulla Decisione di Aiuto;
- garantisce il versamento dei contributi concessi agli altri beneficiari svizzeri secondo quanto indicato, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere entro 30 giorni dal ricevimento del contributo.

4. Per gli aspetti relativi all'avanzamento fisico delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il Capofila svizzero ha l'obbligo di:

- assumersi la responsabilità di garantire la completa realizzazione delle azioni previste dal progetto in capo ai Partner svizzeri raccordandosi con il Beneficiario capofila italiano di progetto;
- presenziare e collaborare attivamente alle azioni di informazione e comunicazione del progetto;
- impegnarsi a rendere nota la partecipazione finanziaria della Confederazione e del Cantone in ogni operazione che verrà realizzata inserendo, oltre ai loghi previsti dal Programma, anche il logo cantonale di riferimento, pena la decurtazione o l'annullamento dei contributi.

Data _____

Per il Beneficiario capofila

Data _____

Per il partner

Data _____

Per il Capofila svizzero

Data _____

Per il partner
